

CIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

- 7 MAG. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

- 7 MAG. 2004

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA CIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARELLI	Antonella	Assessore
SIMEONI	Giorgia	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Enrico	"
AGUGLIANO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Domènico	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOMMI	Alessandro	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Enrico	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
Commissari

ASSENTI: Storace - Gargano - Robilotta - Verzaschi

DELIBERAZIONE

-368-

SCHEMA DI

OGGETTO: RETTIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEI SERVIZI
AMBIENTALI, CULTURALI E TURISTICI NELL'AREA "VIA AMERINA" AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 49/99 IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE APPROVATO CON DELIBERA C.R. 366 del
19/09/2003



368 - 7 MAG. 2004

SCHEMA DI

OGGETTO : RETTIFICA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEI SERVIZI AMBIENTALI, CULTURALI E TURISTICI NELL'AREA "VIA AMERINA" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 40/99 IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE APPROVATO CON DELIBERA G.R. 866 del 19/09/2003

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo, di concerto con l'Assessore all'Ambiente e con l'Assessore al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTA La deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 1997, n.357, con la quale è stata approvata la sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici in alcune aree della regione, individuando gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni necessarie da mettere in campo per la loro realizzazione;

VISTA La legge regionale del 22 dicembre 1999, n.40, "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio", la quale richiama espressamente, al secondo comma dell'art.1 la citata deliberazione consiliare 357/97;

VISTA La deliberazione della Giunta regionale del 1 marzo 2002, n.226 con la quale l'area della Via Amerina è stata individuata come "nuova area di sperimentazione" ai sensi dell'art.3 della L.R. 40/99;

VISTA La DGR 272/2003 con cui, ai sensi della L.R.40/99, veniva approvato lo schema di intesa di programma tra la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, e i comuni di Orte, Faleria, Gallese, Corchiano, Vasanello, Calcata, Civitacastellana, Castel S.Elia, Fabrica di Roma, Nepi;

VISTA L'intesa di programma n.3040 del 29.4.03 tra tutti gli Enti sopracitati;

VISTA la deliberazione n.866 approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 19.9.2003 con la quale è stato approvato l'Accordo di Programma per lo sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici dell'area "Via Amerina" ;

CONSIDERATO Che nella sua redazione finale il testo ^{DELLO SCHEMA DI} dell'Accordo di Programma, allegato n. 1 alla citata deliberazione n.866/2003 quale parte integrante della stessa, è risultato difforme da quello predisposto dall'Area 03 (Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale) e proposto dall'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo all'esame della Giunta Regionale nei seguenti punti: art.3, comma 3 , lett.a); art.5, comma 1; art.5, comma 2, lett.a)

RITENUTO di dover provvedere a rettificare i succitati articoli:

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

ALLO SCHEMA DI

Di riapprovare l'Accordo di Programma allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso rettificato nei succitati articoli art.3, comma 3 , lett.a); art.5, comma 1; art.5, comma 2, lett.a) così come risulta dal testo.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

Accordo di programma per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici della "Via Amerina". (Allegato 1).

VISTA la L.R.40/99 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio";

VISTA la D.C.R. 357/97 in cui vengono fissate le azioni operative da seguire per l'attuazione della L.R.40/99 tra cui la sottoscrizione di un'intesa di programma e, successivamente, di un accordo di programma tra tutti gli enti interessati e coinvolti al programma di sviluppo;

VISTA la D.G.R. 226/2002 con cui veniva eletta l'area della "Via Amerina" quale nuova area di programmazione integrata;

VISTA la D.G.R. 272/2003 con cui, ai sensi della L.R.40/99, veniva approvato lo schema di intesa di programma tra la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, i comuni di Orte, Faleria, Gallese, Corchiano, Vasanello, Calcata, Civitacastellana, Castel S.Elia, Fabrica di Roma, Nepi;

VISTA l'intesa di Programma n. 3040 del 29.4.03 tra tutti gli Enti sopra citati;

CONSIDERATO che la citata L.R.40/99 prevede che "all'attuazione della programmazione integrata, per la parte di competenza regionale ai sensi della normativa vigente e dei contenuti degli accordi di programma, si fa fronte con l'introduzione di criteri di priorità nell'ambito dei finanziamenti ordinari ai sensi della legislazione di settore e con ulteriori finanziamenti che gravano sul capitolo 44240" (ora G 24522);

VISTO l'Accordo di programma quadro in materia di beni e attività culturali tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Lazio, del 12.4.2000, il quale, in particolare, individua all'art.1 tra le principali linee strategiche:

A) la programmazione e attuazione concertata degli interventi tesi a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale presente nel territorio regionale anche ai fini di promuovere una valorizzazione turistica, per finalità di sviluppo economico ed occupazionale, nel rispetto delle esigenze di tutela, di compatibilità ambientale e di riqualificazione paesaggistica. A tal fine saranno privilegiate e sostenute le forme di cooperazione territoriale e di programmazione integrata, per ambiti culturalmente omogenei, recependo i contenuti dei relativi accordi ai quali abbiano partecipato i diversi livelli istituzionali locali e le competenti soprintendenze;

B) la progettazione e realizzazione concertata di sistemi di servizi culturali, territoriali o tematici, ai fini di promuovere la loro più razionale organizzazione sul territorio, indipendentemente dalla relativa titolarità, e di favorirne una gestione coordinata che consenta di svilupparne le potenzialità in un contesto di efficace utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili;

VISTO

l'Accordo di programma quadro "Aree sensibili: parchi e riserve" (APQ7) tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lazio stipulato a Roma il 4 maggio

368 - 7 MAG. 2004

2001 e il successivo protocollo aggiuntivo stipulato a Roma il 21 novembre 2001, il quale, in particolare, individua all'art.3 tra le principali linee strategiche:

1. il restauro ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente;
2. la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile della rete regionale delle aree protette, qualificando le specificità dei singoli ambiti territoriali con interventi finalizzati alla promozione del turismo compatibile e dell'offerta turistica di qualità;
3. le attività di informazione e promozione ambientale e delle politiche di sviluppo sostenibile;

VISTA

la Legge 135/2001 e in particolare l'art.5, il quale definisce "sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate";

VISTO

il Documento unico di programmazione 2000-2006, Obiettivo 2, dei Fondi strutturali comunitari, approvato con deliberazione G.R. 21 novembre 2000 n.2316, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2001 n.34, che, a seguito del negoziato con la Commissione U.E., ha ottenuto la definitiva approvazione con Decisione (C) n.2118 del 7 settembre 2001; il quale comprende l'Asse prioritario III "Valorizzazione dei sistemi locali", le cui misure sono riferite alle infrastrutture e territorio (III.1), alla valorizzazione delle aree di pregio turistico, culturale ed ambientale (III.2) ed alla qualificazione e valorizzazione dei sistemi-parco (III.3);


VISTO

il programma allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, ed elaborato con il concorso di tutti i soggetti firmatari, in cui sono individuati gli interventi utili per lo sviluppo dell'Area, il loro ordine di priorità, la previsione dei relativi costi e le possibili fonti di finanziamento;

CONSIDERATO

che il programma si pone come organico riferimento per la successione e il coordinamento degli interventi da attuarsi nel territorio dell'Area, ai quali si dovrà far fronte con risorse europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, oltre ad eventuali investimenti di natura privata, risorse che per la maggior parte potranno essere individuate e rese disponibili proprio sulla base del citato programma;

la Regione Lazio, la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, la Provincia di Viterbo i comuni di Orte, Faleria, Gallese, Corchiano, Vasanello, Calcata, Civitacastellana, Castel S.Elia, Fabrica di Roma, Nepi stipulano il seguente



ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità ed obiettivi


Il presente Accordo di Programma è finalizzato a sostenere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse ambientali, culturali e turistiche della "Via Amerina", attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) far conseguire al territorio della "Via Amerina" una sua autonoma fisionomia e caratterizzazione turistica, in grado di potersi presentare sul mercato internazionale del turismo con offerte concrete e concorrenziali. Il piano è articolato su di un periodo di cinque anni suddividendo le iniziative di origine pubblica da quella privata, accompagnate da operazioni di marketing. La ripartizione prevista tiene conto dei programmi in corso di realizzazione, di quelli solo programmati e dei correnti tempi burocratici oggi necessari al decollo di attività;
- b) Porre le condizioni per raggiungere un significativo valore di presenze turistiche annue nel territorio della "Via Amerina";
- c) Incrementare la capacità ricettiva dell'area, nelle sue varie forme, adeguandole alle esigenze dello sviluppo turistico;
- d) Provocare una ricaduta positiva sulle popolazioni locali in termini di nuova imprenditorialità, riqualificazione di parte di quella esistente e formazione di nuova occupazione;
- e) Procedere alla riqualificazione ambientale delle zone naturali e di quelle antropizzate;
- f) Determinare un potenziamento della visibilità del patrimonio di beni culturali esistente nel rispetto delle esigenze di tutela;
- g) Esaltare e mettere in evidenza le identità culturali delle popolazioni locali e delle loro tradizioni;
- h) Procedere ad un'integrazione e potenziamento dell'armatura infrastrutturale e di servizio.

Articolo 2

Realizzazione degli interventi

1. La finalità di cui all'art.1 è perseguita mediante un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla qualificazione delle risorse culturali della "Via Amerina" e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di considerazione integrata delle risorse e di più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.
2. L'Accordo è costituito dagli interventi illustrati nell'elenco allegato e nelle relative schede, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



[Handwritten signature]

Articolo 3

Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma

- 1) I sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare i termini che saranno indicati nelle schede relative agli interventi compresi nel programma allegato;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa; eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modificazioni;
 - c) procedere annualmente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili dell'attuazione del presente Accordo di Programma;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente.
- 2) I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.
- 3) Gli interventi previsti dal presente Accordo sono considerati prioritari all'interno della programmazione sviluppata dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, con riferimento sia alle risorse ordinarie sia ad altre disponibilità finanziarie.

I soggetti sottoscrittori, per la parte finanziaria in particolare, si impegnano:

- a) La Regione Lazio ad attivare, a favore degli interventi previsti dal programma, tutti i possibili finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, dando attuazione, per questi ultimi, all'introduzione dei criteri di priorità ex art. 5, comma 2, L.R. 40/99, previa verifica con le singole Direzioni Regionali competenti;
- b) la Provincia di Viterbo ad attivare, a favore degli interventi previsti nel programma, tutti i possibili finanziamenti provinciali anche prevedendo criteri di priorità che tengano conto del valore aggiunto derivante dal presente strumento di cooperazione territoriale;
- c) la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali a promuovere l'attenzione del Ministero a favore degli interventi previsti nel programma allegato e ricadenti nella propria competenza, ai fini della introduzione di criteri di priorità, tenendo conto sia di quanto previsto nell'Accordo di programma quadro con la Regione Lazio, all'art.1 lettere A) e B), sia del fatto che all'elaborazione del programma, nelle sue diverse fasi, hanno partecipato anche le competenti Soprintendenze, sia del valore aggiunto derivante dal presente strumento di cooperazione territoriale;
- d) i Comuni a partecipare finanziariamente, con fondi propri o reperiti da soggetti privati, alla realizzazione degli interventi ricadenti nel proprio territorio nella misura prevista dalle norme e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali o provinciali mediante le quali si procede al finanziamento degli interventi medesimi.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

Articolo 4

Flusso informativo


I Soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività, relativamente all'ambito territoriale della "Via Amerina". Lo scambio d'informazioni avverrà semestralmente, in coincidenza del monitoraggio.

Articolo 5

Copertura finanziaria degli interventi

- 1) Gli interventi previsti nel Programma potranno trovare realizzazione accedendo alle fonti di finanziamento indicate al comma 2, previa verifica con le singole Direzioni Regionali sull'effettiva disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive alle necessità dei settori di loro competenza.
- 2) Le fonti di finanziamento per la realizzazione del programma allegato possono essere le seguenti:
 - a) finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alle misure dell'Asse III "Valorizzazione dei sistemi locali" del DOCUP Ob.2 Lazio, 2000- 2006, purchè in conformità con le prescrizioni del relativo Complemento di Programmazione;
 - b) finanziamenti nazionali, con particolare riferimento ai fondi del Ministero per i beni e le attività culturali (anche ai sensi dell'Accordo di programma quadro citato nella premessa), ai fondi del Ministero dell'Ambiente (anche ai sensi dell'Accordo di programma quadro citato nella premessa) ed ai fondi derivanti dall'attuazione dell'art.5 della legge 135/2001;
 - c) finanziamenti regionali, ordinari o straordinari, relativi ai settori di intervento interessati dal programma allegato, dando attuazione ai criteri di priorità di cui all'art.5, comma 2, della L.R. n.40/1999;
 - d) finanziamenti provinciali, ordinari o straordinari, relativi ai settori di intervento interessati dal programma allegato;
 - e) finanziamenti comunali ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera d) del presente Accordo di programma;
 - f) altri finanziamenti disponibili presso soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione del programma.
- 3) Il programma è articolato in due principali tipologie di interventi:
 - a) interventi che, per la loro caratteristica, interessano l'Area nel suo complesso e quindi hanno una ricaduta su più comuni;
 - b) interventi che, pur essendo funzionali alla complessiva valorizzazione dell'Area, sono di specifica competenza e ricadono nei singoli comuni.

Gli interventi di cui al punto a) sono considerati indispensabili alla realizzazione del programma e sono riferiti alle tipologie degli itinerari tematici, della promozione turistica e del marketing del territorio, della segnaletica turistica, della ricostituzione del paesaggio, della viabilità, della formazione degli operatori. La relativa previsione finanziaria, allo stato attuale, ammonta complessivamente a €. 5.700.000,00;




Gli interventi di cui al punto b) sono considerati necessari alla realizzazione del programma e sono individuati negli elenchi degli interventi dei singoli comuni. La relativa previsione finanziaria, allo stato attuale, ammonta complessivamente a € 25.673.453,79;

- 4) Il programma verrà realizzato nell'ordine di priorità degli interventi, secondo le risorse reperite e tenendo conto della relativa procedibilità. L'aggiornamento annuale del programma, verificato lo stato di attuazione degli interventi, promuoverà la realizzazione e/o il completamento degli interventi sulla base dei risultati performanti dei medesimi.
- 5) Vengono fatti salvi i casi di non finanziabilità degli interventi se effettuati su proprietà privata, su arce gravate da usi civici, nei casi in cui usufruiscano di un altro finanziamento, su beni vincolati o senza nulla osta delle Soprintendenze di Stato, per mancanza dei requisiti o non osservanza di disposizioni di legge.

Articolo 6

Cabina di regia

1. Ai fini del coordinamento e del monitoraggio sull'attuazione del presente Accordo si individua una cabina di regia composta da:
 - un rappresentante della Regione Lazio;
 - un rappresentante della Sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali;
 - un rappresentante della Provincia di Viterbo;
 - un rappresentante dei Comuni sottoscrittori.
2. la cabina di regia ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo elaborando le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo;
 - e) presentare una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.
- 3) I singoli rappresentanti devono operare d'intesa fra loro. Nel caso in cui sorga contrasto nell'adozione degli atti di competenza, il Presidente della Giunta regionale, sentiti i singoli rappresentanti, individua le misure da adottare e ne dispone l'attuazione.



Articolo 7


Soggetto responsabile dell'attuazione del singolo intervento

1. Le parti, per ogni intervento previsto del presente Accordo, indicano il soggetto responsabile della sua attuazione.
2. Il responsabile di cui al comma 1 ha il compito di:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine;
 - b) organizzare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione delle attività, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando alla cabina di regia gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) compilare la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla alla cabina di regia, unitamente a una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 8

Valorizzazione degli interventi

1. La Provincia di Viterbo e i Comuni sottoscrittori del presente Accordo, al fine di valorizzare le risorse ambientali e storico-artistiche del territorio, e mettere a reddito gli interventi realizzati sulla base del programma allegato, si impegnano, entro 180 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di programma, a costituire una società per azioni o di capitali di diritto italiano a prevalente partecipazione pubblica ed a partecipare pro-quota al relativo capitale sociale.
2. La Regione Lazio parteciperà tramite l'Agenzia regionale per la promozione degli investimenti e dell'occupazione Sviluppo Lazio S.p.A. Alla società potranno partecipare anche la Provincia ed altri soggetti pubblici eventualmente interessati.
3. La Società potrà offrire a soggetti privati quote del capitale sociale, fino al tetto massimo del 49% dello stesso, tramite procedure di evidenza pubblica secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie.
4. Scopo della Società è quello di curare la regia della valorizzazione turistica del territorio.



5. La società potrà inoltre, dietro espresso affidamento di soggetti sottoscrittori del presente accordo, curare direttamente la gestione di servizi economici e sociali, che nell'interesse degli enti locali territoriali associati fosse vantaggioso gestire unitariamente, o la realizzazione di iniziative ivi compresa l'organizzazione della formazione professionale degli operatori.

Articolo 9


Procedimento di conciliazione

1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, la cabina di regia, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Articolo 10

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

1. Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti la cabina di regia deve esperire ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. A tal fine invitano il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
2. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
3. Nel caso di mancato superamento degli ostacoli rilevati, la cabina di regia potrà procedere, individuando le misure da adottare, ai sensi delle norme vigenti, anche prevedendo l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi.
4. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, la cabina di regia assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi, senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento.
5. Le risorse revocate possono essere riprogrammate nell'ambito del presente Accordo o in sede di rinegoziazione degli obiettivi dell'Intesa di Programma, ai sensi dell'articolo 10 della medesima.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a long, vertical, slightly curved stroke. To its right, there are two distinct, stylized signatures. Further right, there are several smaller, more scribbled initials or marks.

Articolo 11


Ampliamento del programma ad altri Comuni

1. Possono aderire all'Accordo altri Enti locali, il cui territorio risulti contiguo a quello interessato dal programma, la cui partecipazione e azione risulti non incompatibile con la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Accordo mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato.
3. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l'intervento medesimo.



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

19 SET. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

19 SET. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - GARGANO - PRESTAGIOVANNI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. _____


- 866 -

OGGETTO: _____ L.R. 40/99. Approvazione schema di accordo di programma per la sperimentazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici nell'area della "Via Amerina".



866 19 SET. 2003

L.R. 40/99. Approvazione schema di accordo di programma per la sperimentazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici nell'area della "Via Amerina".



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo di concerto con l'Assessore al Bilancio programmazione e risorse comunitarie e con l'Assessore all'Ambiente

VISTA la L.R.40/99 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio";

VISTA la D.C.R. 357/97 in cui vengono fissate le azioni operative da seguire per l'attuazione della L.R.40/99 tra cui la sottoscrizione di un'intesa di programma e, successivamente, di un accordo di programma tra tutti gli enti interessati e coinvolti al programma di sviluppo;

VISTA la D.G.R. 226/2002 con cui veniva eletta l'area della "Via Amerina" quale nuova area di programmazione integrata;

VISTA la D.G.R. 272/2003 con cui, ai sensi della L.R.40/99, veniva approvato lo schema di intesa di programma tra la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, i comuni di Orte, Faleria, Gallese, Corchiano, Vasanello, Calcata, Civitacastellana, Castel S.Elia, Fabrica di Roma, Nepi;

VISTA l'intesa di Programma n.3040 del 29.4.03 tra tutti gli Enti sopra citati;

CONSIDERATO che per dare attuazione ad una fase ulteriore della programmazione integrata è necessario procedere alla stipula di un accordo di programma come definito nella citata D.C.R.357/97;


VISTO il testo dell'accordo di programma per l'area della "Via Amerina" (all.1) nonché il Programma esecutivo di area (all.2), che formano parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare lo schema di Accordo di programma (allegato 1) per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici nella "Via Amerina" che sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e dai seguenti soggetti: Provincia di Viterbo, Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività culturali, i comuni di Orte, Faleria, Gallese, Corchiano, Vasanello, Calcata, Civitacastellana, Castel S.Elia, Fabrica di Roma, Nepi;

di approvare come parte integrante del suddetto accordo, il programma di area (allegato 2) elaborato con il concorso di tutti i soggetti firmatari in cui sono individuati gli interventi utili per lo sviluppo del territorio, il loro ordine di priorità espresso in graduatoria, la previsione dei relativi costi e le possibili fonti di finanziamento;



[Handwritten signature]

866 3080 2003

di modificare la suddetta graduatoria, procedendo allo slittamento delle priorità espresse, laddove, a seguito di verifica della immediata realizzabilità degli interventi, la cabina di regia responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma constati l'impossibilità di rispettare la tempistica necessaria per poter accedere ad un determinato canale finanziario;

Regione Regionale Cultura
Spettacolo e Sport Turismo

Si domanda ai Direttori del Dipartimento Sociale, del Dipartimento Territorio e del Dipartimento Economico ed Occupazionale, ciascuno per le proprie competenze, l'attuazione del presente accordo.



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



Per copia conforme
Il Dirigente Responsabile
(Paolo Batta)

Paolo Batta

23 SET. 2003

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Accordo di programma per lo sviluppo dei servizi ambientali, culturali e turistici della "Via Amerina". (Allegato 1).

VISTA la L.R.40/99 "Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio";

VISTA la D.C.R. 357/97 in cui vengono fissate le azioni operative da seguire per l'attuazione della L.R.40/99 tra cui la sottoscrizione di un'intesa di programma e, successivamente, di un accordo di programma tra tutti gli enti interessati e coinvolti al programma di sviluppo;

VISTA la D.G.R. 226/2002 con cui veniva eletta l'area della "Via Amerina" quale nuova area di programmazione integrata;

VISTA la D.G.R. 272/2003 con cui, ai sensi della L.R.40/99, veniva approvato lo schema di intesa di programma tra la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, i comuni di Orte, Faleria, Gallese, Corchiano, Vasanello, Calcata, Civitacastellana, Castel S.Elia, Fabrica di Roma, Nepi;

VISTA l'intesa di Programma n. 3040 del 29.4.03 tra tutti gli Enti sopra citati;


CONSIDERATO che la citata L.R.40/99 prevede che "all'attuazione della programmazione integrata, per la parte di competenza regionale ai sensi della normativa vigente e dei contenuti degli accordi di programma, si fa fronte con l'introduzione di criteri di priorità nell'ambito dei finanziamenti ordinari ai sensi della legislazione di settore e con ulteriori finanziamenti che gravano sul capitolo 44240" (ora G 24522);

VISTO l'Accordo di programma quadro in materia di beni e attività culturali tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Lazio, del 12.4.2000, il quale, in particolare, individua all'art.1 tra le principali linee strategiche:

A) la programmazione e attuazione concertata degli interventi tesi a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale presente nel territorio regionale anche ai fini di promuovere una valorizzazione turistica, per finalità di sviluppo economico ed occupazionale, nel rispetto delle esigenze di tutela, di compatibilità ambientale e di riqualificazione paesaggistica. A tal fine saranno privilegiate e sostenute le forme di cooperazione territoriale e di programmazione integrata, per ambiti culturalmente omogenei, recependo i contenuti dei relativi accordi ai quali abbiano partecipato i diversi livelli istituzionali locali e le competenti soprintendenze;

B) la progettazione e realizzazione concertata di sistemi di servizi culturali, territoriali o tematici, ai fini di promuovere la loro più razionale organizzazione sul territorio, indipendentemente dalla relativa titolarità, e di favorirne una gestione coordinata che consenta di svilupparne le potenzialità in un contesto di efficace utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili;

VISTO l'Accordo di programma quadro "Aree sensibili: parchi e riserve" (APQ7) tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lazio stipulato a Roma il 4 maggio



Handwritten initials 'RR' at the bottom left.

Handwritten signatures at the bottom right.

2001 e il successivo protocollo aggiuntivo stipulato a Roma il 21 novembre 2001, il quale, in particolare, individua all'art.3 tra le principali linee strategiche:

1. il restauro ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente;
2. la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile della rete regionale delle aree protette, qualificando le specificità dei singoli ambiti territoriali con interventi finalizzati alla promozione del turismo compatibile e dell'offerta turistica di qualità;
3. le attività di informazione e promozione ambientale e delle politiche di sviluppo sostenibile;

VISTA

la Legge 135/2001 e in particolare l'art.5, il quale definisce "sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate";

VISTO

il Documento unico di programmazione 2000-2006, Obiettivo 2, dei Fondi strutturali comunitari, approvato con deliberazione G.R. 21 novembre 2000 n.2316, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2001 n.34, che, a seguito del negoziato con la Commissione U.E., ha ottenuto la definitiva approvazione con Decisione (C) n.2118 del 7 settembre 2001; il quale comprende l'Asse prioritario III "Valorizzazione dei sistemi locali", le cui misure sono riferite alle infrastrutture e territorio (III.1), alla valorizzazione delle aree di pregio turistico, culturale ed ambientale (III.2) ed alla qualificazione e valorizzazione dei sistemi-parco (III.3);

VISTO

il programma allegato al presente accordo, di cui forma parte integrante, ed elaborato con il concorso di tutti i soggetti firmatari, in cui sono individuati gli interventi utili per lo sviluppo dell'Area, il loro ordine di priorità, la previsione dei relativi costi e le possibili fonti di finanziamento;

CONSIDERATO

che il programma si pone come organico riferimento per la successione e il coordinamento degli interventi da attuarsi nel territorio dell'Area, ai quali si dovrà far fronte con risorse europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, oltre ad eventuali investimenti di natura privata, risorse che per la maggior parte potranno essere individuate e rese disponibili proprio sulla base del citato programma;

la Regione Lazio, la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, la Provincia di Viterbo i comuni di Orte, Faleria, Gallese, Corchiano, Vasanello, Calcata, Civitacastellana, Castel S.Elia, Fabrica di Roma, Nepi stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità ed obiettivi

Il presente Accordo di Programma è finalizzato a sostenere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse ambientali, culturali e turistiche della "Via Amerina", attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) far conseguire al territorio della "Via Amerina" una sua autonoma fisionomia e caratterizzazione turistica, in grado di potersi presentare sul mercato internazionale del turismo con offerte concrete e concorrenziali. Il piano è articolato su di un periodo di cinque anni suddividendo le iniziative di origine pubblica da quella privata, accompagnate da operazioni di marketing. La ripartizione prevista tiene conto dei programmi in corso di realizzazione, di quelli solo programmati e dei correnti tempi burocratici oggi necessari al decollo di attività;
- b) Porre le condizioni per raggiungere un significativo valore di presenze turistiche annue nel territorio della "Via Amerina";
- c) Incrementare la capacità ricettiva dell'area, nelle sue varie forme, adeguandole alle esigenze dello sviluppo turistico;
- d) Provocare una ricaduta positiva sulle popolazioni locali in termini di nuova imprenditorialità, riqualificazione di parte di quella esistente e formazione di nuova occupazione;
- e) Procedere alla riqualificazione ambientale delle zone naturali e di quelle antropizzate;
- f) Determinare un potenziamento della visibilità del patrimonio di beni culturali esistente nel rispetto delle esigenze di tutela;
- g) Esaltare e mettere in evidenza le identità culturali delle popolazioni locali e delle loro tradizioni;
- h) Procedere ad un'integrazione e potenziamento dell'armatura infrastrutturale e di servizio.

Articolo 2

Realizzazione degli interventi

La finalità di cui all'art.1 è perseguita mediante un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sulla qualificazione delle risorse culturali della "Via Amerina" e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in un contesto di considerazione integrata delle risorse e di più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa.

L'Accordo è costituito dagli interventi illustrati nell'elenco allegato e nelle relative schede, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. To its left is a circular stamp, partially obscured, which appears to contain the text "SE...".

Articolo 3

Impegno dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma

- 1) I sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare i termini che saranno indicati nelle schede relative agli interventi compresi nel programma allegato;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa; eventualmente facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modificazioni;
 - c) procedere annualmente alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili dell'attuazione del presente Accordo di Programma;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, l'intervento sostitutivo dell'autorità competente.
- 2) I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.
- 3) Gli interventi previsti dal presente Accordo sono considerati prioritari all'interno della programmazione sviluppata dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, con riferimento sia alle risorse ordinarie sia ad altre disponibilità finanziarie.

I soggetti sottoscrittori, per la parte finanziaria in particolare, si impegnano:

la Regione Lazio ad attivare, a favore degli interventi previsti dal Programma, tutti i possibili finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, dando attuazione, per questi ultimi, all'introduzione di criteri di priorità di cui all'art.5, comma 2, della L.R. n.40/1999, previa verifica con le strutture della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;

- b) la Provincia di ~~Rieti e di Roma~~^{VITERBO} ad attivare, a favore degli interventi previsti nel programma, tutti i possibili finanziamenti provinciali anche prevedendo criteri di priorità che tengano conto del valore aggiunto derivante dal presente strumento di cooperazione territoriale;
- c) la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali a promuovere l'attenzione del Ministero a favore degli interventi previsti nel programma allegato e ricadenti nella propria competenza, ai fini della introduzione di criteri di priorità, tenendo conto sia di quanto previsto nell'Accordo di programma quadro con la Regione Lazio, all'art.1 lettere A) e B), sia del fatto che all'elaborazione del programma, nelle sue diverse fasi, hanno partecipato anche le competenti Soprintendenze, sia del valore aggiunto derivante dal presente strumento di cooperazione territoriale;
- d) i Comuni a partecipare finanziariamente, con fondi propri o reperiti da soggetti privati, alla realizzazione degli interventi ricadenti nel proprio territorio nella misura prevista dalle norme e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali o provinciali mediante le quali si procede al finanziamento degli interventi medesimi.

Regionale Cultura
Sport e Turismo

Alm

Alm

Alm

Alm

Articolo 4

Flusso informativo

I Soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività, relativamente all'ambito territoriale della "Via Amerina". Lo scambio d'informazioni avverrà semestralmente, in coincidenza del monitoraggio.

Articolo 5

Copertura finanziaria degli interventi

Gli interventi previsti nel Programma allegato potranno trovare realizzazione accedendo alle fonti di finanziamento indicate al comma 2, previa verifica con la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile sull'effettiva disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive alle necessità dei settori di competenza dell'ambiente;

2) Le fonti di finanziamento per la realizzazione del programma allegato possono essere le seguenti:

a) finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alle misure dell'Asse III "Valorizzazione dei sistemi locali" del DOCUP Ob.2 2000-2006, purchè in conformità con le prescrizioni del relativo Complemento di Programmazione;

b) finanziamenti nazionali, con particolare riferimento ai fondi del Ministero per i beni e le attività culturali (anche ai sensi dell'Accordo di programma quadro citato nella premessa), ai fondi del Ministero dell'Ambiente (anche ai sensi dell'Accordo di programma quadro citato nella premessa) ed ai fondi derivanti dall'attuazione dell'art.5 della legge 135/2001;

c) finanziamenti regionali, ordinari o straordinari, relativi ai settori di intervento interessati dal programma allegato, dando attuazione ai criteri di priorità di cui all'art.5, comma 2, della L.R. n.40/1999;

d) finanziamenti provinciali, ordinari o straordinari, relativi ai settori di intervento interessati dal programma allegato;

e) finanziamenti comunali ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera d) del presente Accordo di programma;

f) altri finanziamenti disponibili presso soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione del programma.

3) Il programma è articolato in due principali tipologie di interventi:

a) interventi che, per la loro caratteristica, interessano l'Area nel suo complesso e quindi hanno una ricaduta su più comuni;

b) interventi che, pur essendo funzionali alla complessiva valorizzazione dell'Area, sono di specifica competenza e ricadono nei singoli comuni.

Gli interventi di cui al punto a) sono considerati indispensabili alla realizzazione del programma e sono riferiti alle tipologie degli itinerari tematici, della promozione turistica e del marketing del territorio, della segnaletica turistica, della ricostituzione del paesaggio, della viabilità, della formazione degli operatori. La relativa previsione finanziaria, allo stato attuale, ammonta complessivamente a € 5.700.000,00

Direzione Regionale Cultura
Articolo 5, Sport e Turismo

Direzione Regionale Cultura
Articolo 5, Sport e Turismo

11

Gli interventi di cui al punto b) sono considerati necessari alla realizzazione del programma e sono individuati negli elenchi degli interventi dei singoli comuni. La relativa previsione finanziaria, allo stato attuale, ammonta complessivamente a € 2.5673.453,79

- 4) Il programma verrà realizzato nell'ordine di priorità degli interventi, secondo le risorse reperite e tenendo conto della relativa procedibilità. L'aggiornamento annuale del programma, verificato lo stato di attuazione degli interventi, promuoverà la realizzazione e/o il completamento degli interventi sulla base dei risultati performanti dei medesimi.
- 5) Vengono fatti salvi i casi di non finanziabilità degli interventi se effettuati su proprietà privata, su aree gravate da usi civici, nei casi in cui usufruiscano di un altro finanziamento, su beni vincolati o senza nulla osta delle Soprintendenze di Stato, per mancanza dei requisiti o non osservanza di disposizioni di legge.

Articolo 6

Cabina di regia

1. Ai fini del coordinamento e del monitoraggio sull'attuazione del presente Accordo si individua una cabina di regia composta da:
 - un rappresentante della Regione Lazio;
 - un rappresentante della Sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali;
 - un rappresentante della Provincia di Viterbo;
 - un rappresentante dei Comuni sottoscrittori.
2. la cabina di regia ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) garantire il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo elaborando le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo;
 - e) presentare una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.
- 3) I singoli rappresentanti devono operare d'intesa fra loro. Nel caso in cui sorga contrasto nell'adozione degli atti di competenza, il Presidente della Giunta regionale, sentiti i singoli rappresentanti, individua le misure da adottare e ne dispone l'attuazione.



Articolo 7

Soggetto responsabile dell'attuazione del singolo intervento

1. Le parti, per ogni intervento previsto del presente Accordo, indicano il soggetto responsabile della sua attuazione.
2. Il responsabile di cui al comma 1 ha il compito di:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine;
 - b) organizzare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione delle attività, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando alla cabina di regia gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) compilare la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla alla cabina di regia, unitamente a una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili, e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 8

Valorizzazione degli interventi

1. La Provincia di Viterbo e i Comuni sottoscrittori del presente Accordo, al fine di valorizzare le risorse ambientali e storico-artistiche del territorio, e mettere a reddito gli interventi realizzati sulla base del programma allegato, si impegnano, entro 180 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di programma, a costituire una società per azioni o di capitali di diritto italiano a prevalente partecipazione pubblica ed a partecipare pro-quota al relativo capitale sociale.
2. La Regione Lazio parteciperà tramite l'Agenzia regionale per la promozione degli investimenti e dell'occupazione Sviluppo Lazio S.p.A. Alla società potranno partecipare anche la Provincia ed altri soggetti pubblici eventualmente interessati.
3. La Società potrà offrire a soggetti privati quote del capitale sociale, fino al tetto massimo del 49% dello stesso, tramite procedure di evidenza pubblica secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie.
4. Scopo della Società è quello di curare la regia della valorizzazione turistica del territorio.
5. La società potrà inoltre, dietro espresso affidamento di soggetti sottoscrittori del presente accordo, curare direttamente la gestione di servizi economici e sociali, che nell'interesse degli enti locali territoriali associati fosse vantaggioso gestire unitariamente, o la realizzazione di iniziative ivi compresa l'organizzazione della formazione professionale degli operatori.

Articolo 9

Procedimento di conciliazione

1. In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti all'Accordo, la cabina di regia, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Articolo 10

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi ed inadempienze

1. Nel caso di ingiustificato ritardo, inerzia o inadempimento degli impegni assunti la cabina di regia deve esperire ogni possibile tentativo per il superamento degli ostacoli rilevati. A tal fine invitano il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
2. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
3. Nel caso di mancato superamento degli ostacoli rilevati, la cabina di regia potrà procedere, individuando le misure da adottare, ai sensi delle norme vigenti, anche prevedendo l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi.
4. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, la cabina di regia assume la determinazione di attivare le procedure per la revoca immediata del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi, senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento.
5. Le risorse revocate possono essere riprogrammate nell'ambito del presente Accordo o in sede di rinegoziazione degli obiettivi dell'Intesa di Programma, ai sensi dell'articolo 10 della medesima.

Articolo 11

Ampliamento del programma ad altri Comuni

1. Possono aderire all'Accordo altri Enti locali, il cui territorio risulti contiguo a quello interessato dal programma, la cui partecipazione e azione risulti non incompatibile con la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

Articolo 12

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Accordo mantiene la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori, esso può essere prorogato, modificato o integrato.
3. Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti l'intervento medesimo.

2

